

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 890)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(SPADOLINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

(V. Stampato Camera n. 1129)

approvato dalla VII Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 19 luglio 1984

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 luglio 1984

Introduzione della specialità di navigatore militare nel ruolo normale degli ufficiali naviganti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 5 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, quale risulta sostituito dall'articolo 7 della legge 5 luglio 1952, n. 989, è sostituito dal seguente:

« I sottotenenti in servizio permanente del ruolo naviganti normale dell'Arma aereo-

nautica sono tratti dagli allievi della Accademia aeronautica che abbiano compiuto con esito favorevole l'ultimo anno di corso ed abbiano conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di idrovolante od il brevetto di navigatore di aeroplano ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 97 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituito dal seguente:

« Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto diciotto mesi di permanenza nel grado e, quando si tratti di sottotenenti del ruolo naviganti normale, sempre che abbiano già superato il corso di perfezionamento e siano in possesso del brevetto di pilota militare o del brevetto di navigatore militare, di cui alla tabella 3, annessa alla presente legge. Se idonei, essi sono promossi con anzianità corrispondente alla data di compimento dei diciotto mesi di permanenza nel grado ».

Art. 3.

Alla tabella 3, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale modificata dalla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni del quadro I, colonna 3:

1) in corrispondenza del grado di sottotenente:

« Superare il corso di perfezionamento; conseguire il brevetto di pilota militare o il brevetto di navigatore militare »;

2) in corrispondenza del grado di capitano:

« Due anni in reparti di impiego dei quali uno di comando di squadriglia o comando equipollente se in possesso del brevetto di pilota militare, uno di capo sezione di gruppo o incarico equipollente se in possesso del brevetto di navigatore militare; superare il corso normale della scuola di guerra aerea »;

3) in corrispondenza del grado di tenente colonnello:

« Due anni in reparti di impiego dei quali uno di comando di gruppo o comando equipollente se in possesso del brevetto di pilota militare, uno di comando di gruppo non di volo o incarico equipollente se in possesso del brevetto di navigatore militare, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore; aver frequentato il corso superiore della scuola di guerra aerea »;

4) in corrispondenza del grado di colonnello:

« Un anno di comando di stormo o comando equipollente se in possesso del brevetto di pilota militare, un anno di comando di aeroporto armato o incarico equipollente se in possesso del brevetto di navigatore militare ».

Art. 4.

Il quarto e quinto comma dell'articolo 98 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« I sottotenenti che non superino il corso di perfezionamento sono ammessi a frequentare il corso successivo. Se non lo superano possono essere trasferiti, a domanda, con il proprio grado e la propria anzianità nel ruolo naviganti speciale, qualora siano in possesso del brevetto di pilota militare o del brevetto di navigatore militare, o nel ruolo servizi, previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento. Ove non esistano vacanze, sono trasferiti nei suddetti ruoli in soprannumero e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza ».

« I sottotenenti che non siano trasferiti nel ruolo naviganti speciale o nel ruolo servizi, ai sensi del precedente comma, cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge 10 aprile 1954, n. 113, con iscrizione nel ruolo servizi qualora non siano in

possesso del brevetto di pilota militare o del brevetto di navigatore militare ».

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 99 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituito dal seguente:

« I sottotenenti del ruolo naviganti normale che non conseguono il brevetto di pilota militare od il brevetto di navigatore militare possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo servizi. Il trasferimento si effettua con le norme di cui al quarto comma dell'articolo 98 ».

Art. 6.

Gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti in possesso del brevetto di navigatore militare sono equiparati a tutti gli effetti giuridici ed economici agli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti in possesso del brevetto di pilota militare.

Gli allievi navigatori e gli ufficiali frequentatori dei corsi per il conseguimento dei brevetti di navigatore di aeroplano e di navigatore militare sono equiparati agli effetti di cui al precedente comma rispettivamente agli allievi piloti ed agli ufficiali frequentatori dei corsi di pilotaggio.

Art. 7.

Gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo servizi, provenienti dai corsi regolari dell'Accademia o dal ruolo naviganti normale che abbiano conseguito il brevetto di navigatore militare successivamente al 1° gennaio 1978 o che lo conseguano, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti, a domanda, da presentare rispettivamente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o entro trenta giorni dal conseguimento del predetto brevetto, nel ruolo naviganti normale con il grado e l'anzianità posseduti,

collocandosi in ruolo dopo l'ultimo di pari grado ed anzianità.

Ove non esistano vacanze sono trasferiti nel suddetto ruolo in soprannumero e l'eccedenza è riassorbita al verificarsi della prima vacanza. In corrispondenza di tale eccedenza vengono lasciati indisponibili ai fini del reclutamento altrettanti posti nei gradi degli ufficiali subalterni nel ruolo di provenienza.

Gli ufficiali che non presentano domanda di trasferimento nel ruolo naviganti normale entro i termini di tempo stabiliti cessano dalle funzioni di navigatore militare.

Ai fini dell'avanzamento al grado di maggiore del ruolo naviganti normale, per gli ufficiali, di cui al precedente primo comma, la frequenza del corso normale della Scuola di guerra previsto per i capitani del ruolo naviganti normale è valida anche se effettuata quali ufficiali del ruolo servizi. Per gli stessi ufficiali, ai fini del suddetto avanzamento, si prescinde da qualsiasi periodo di comando o di attribuzioni specifiche di cui alla tabella 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'anzianità di servizio aeronavigante degli ufficiali, di cui al precedente primo comma, decorre dal giorno di ammissione al corso per il conseguimento del brevetto di navigatore militare. Ai fini della determinazione della suddetta anzianità dovrà altresì essere computato il periodo intercorrente tra la data di invio all'Accademia aeronautica e la data del provvedimento di esonero dal pilotaggio.

Art. 8.

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sono emanate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme dirette ad adeguare alla presente legge il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, concernente l'ordinamento della Accademia aeronautica ed ogni altra norma regolamentare.

